

LA MEDIAZIONE NEL MONDO DELLO SPORT

Serena Belluardo

Avvocato nel Foro di Ragusa e Mediatore accreditato dal Ministero della Giustizia

Abstract

Questo lavoro si propone di evidenziare i vantaggi e le opportunità che istituti alternativi alla risoluzione delle controversie (ADR) come, in primis, “la mediazione”, possano agevolare la gestione dei conflitti nel mondo dello sport, dove il fair play tipico delle discipline sportive, spesso lascia il posto a prese di posizione, testardaggine e comportamenti poco civili da credere di poter risolvere solo davanti ad un giudice. Dopo una visione delle diverse esperienze già provate in Italia e all'estero circa l'introduzione di organi e procedure amicali, ci si soffermerà sulla mediazione civile e commerciale, prevista dal D.lgs. n.28/2010, con le recenti modifiche della c.d “Riforma Cartabia”, quale strumento più idoneo ed efficace da poter utilizzare anche nel mondo dello sport.

Parole chiave: Mediazione, Conciliazione, Arbitrato sportivo, Controversie sportive

Abstract

This work aims to highlight the advantages and opportunities that alternative dispute resolution (ADR) institutions such as, first of all, “mediation”, can facilitate the management of conflicts in the world of sport, where the fair play typical of sports, often gives way to positions, stubbornness and uncivilized behavior to believe you can only resolve before a judge. After an overview of the various experiences already tried in Italy and abroad regarding the introduction of friendly bodies and procedures, we will focus on civil and commercial mediation, provided by Legislative Decree no. 28/2010, with the recent amendments of the so-called “Cartabia reform”, as the most suitable and effective tool that can also be used in the world of sport.

Keywords: Mediation, Conciliation, Sports arbitration, Sports disputes

1. Premessa

Anche in Italia, da decenni ormai, si parla di “mediazione”. Ancora lontani dall'idea della *mediation* anglosassone, la mediazione all'italiana, quale ADR (*Alternative Dispute Resolution*), cioè forma alternativa di risoluzione delle controversie, avanza ormai in molti settori. Resa obbligatoria dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per varie materie del contenzioso civile tra cui locazione, divisione, condominio, diritti reali, contratti bancari e altri, il suo utilizzo volontario, ossia non come condizione di procedibilità per la causa in tribunale, si sta pian piano diffondendo, rendendosi ormai chiari e palesi i benefici ed i vantaggi che ne derivano in termini di costi, tempi e, soprattutto, salute psico-fisica delle parti contendenti. Davanti ad un “mediatore” terzo, imparziale ed indipendente dalle parti e dalla vicenda, queste ultime, assistite

o no da un avvocato (per le volontarie l'avvocato non è obbligatorio), hanno la possibilità di confrontarsi tra loro ed essere accompagnate da un professionista della comunicazione e della negoziazione verso un accordo amichevole che risolva il loro conflitto in maniera “win-win”, ossia soddisfacente per entrambe. Certo qualche rinuncia va fatta, qualche pretesa va eliminata, qualche presa di posizione va arretrata, ma alla fine con una stretta di mano ed un accordo appagante si torna a casa in massimo tre mesi con una causa in meno e qualche migliaio di euro risparmiato. È vero che non sempre si raggiunge questo risultato. Il mediatore gestisce il procedimento, ma le parti sono le protagoniste della mediazione, per cui, quando gli interessi sono troppo distanti e si rimane sulla base dei diritti e non si riesce a vedere i reali bisogni, il procedimento potrebbe chiudersi infruttuosamente ed i contendenti dovranno passare dal tavolo conciliativo al banco del giudice. Eppure, anche il solo tentativo a volte è sufficiente per placare il conflitto e far rinunciare alle parti di andare oltre e intraprendere il percorso giudiziario. Il fatto di aver incontrato “l'avversario”, di aver potuto esprimere il proprio rammarico, di aver ascoltato le ragioni e le giustificazioni altrui, spesso è bastevole per sciogliere il rancore e la rabbia e riflettere sulla reale necessità di andare oltre o fermarsi lì. Questo, in sintesi, l'istituto della mediazione civile e commerciale in vigore da vent'anni e recentemente modificato con la Riforma Cartabia del processo e che approfondiremo più avanti. La riflessione che si vuole fare in questo *paper* è perché non estendere l'utilizzo di questo strumento, i vantaggi e le opportunità che ne derivano anche nel mondo dello sport.

2. I conflitti nel mondo dello sport

Il conflitto fa parte della vita degli uomini, è insito nell'apparato sociale, è il risultato naturale dell'eterogeneità della vita in comunità. Il litigio è solo una parte dell'effettivo conflitto che avviene sul piano interpersonale.¹ Una controversia sportiva è un contrasto tra gli atteggiamenti o le opinioni di due o più parti in merito ad un conflitto di interessi connessi allo sport.² Nel diritto dello sport sono classificate varie tipologie di controversie.³ Dal punto di vista soggettivo:

- controversie in cui nessuna delle parti è una istituzione sportiva o un soggetto ad essa affiliato, ma vertente su ambiti connessi allo sport;
- controversie in cui una sola delle parti è una istituzione sportiva;
- controversie in cui una sola delle parti è un soggetto affiliato ad una istituzione sportiva;
- controversie in cui entrambe le parti sono istituzioni sportive o soggetti affiliati ad istituzioni sportive.⁴

¹ A. Uzqueda, *La mediazione sportiva*, in *Dir. dello sport*, 2 (2), 2021, pp. 52-58.

² J.P. Karaquillo, *La complementarità tra la soluzione delle controversie ad opera delle istituzioni sportive e la soluzione ad opera delle giurisdizioni statali*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 671.

³ M. Proietti, *Psicologia: La gestione dei conflitti in una squadra*, in *Juvenilia-la Rivista delle polisportive giovanili salesiane*, 2020.

⁴ M. Coccia, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. Sport.*, 1997, pp. 610 ss.

Quando entrambi i soggetti sono affiliati ad istituzioni sportive si fa l'ulteriore distinzione in questioni tecniche, disciplinari, amministrative o economiche e riguardo queste situazioni, i metodi preposti alla risoluzione delle stesse sono di volta in volta previsti dai Regolamenti o dagli Statuti delle istituzioni sportive cui gli atleti si affiliano. In caso di lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi, l'organo statale competente è il giudice amministrativo, TAR in primo grado e Consiglio di Stato in secondo grado. A titolo esemplificativo, si possono elencare varie casistiche: conflitti interpersonali tra giocatori, tra giocatori e allenatori, ma anche controversie di natura contrattuale con atleti, tecnici e allenatori, trasferimenti e cessioni dei cartellini dei giocatori, diritti di immagine, diritti televisivi, contratti di merchandising, pubblicità, sponsorizzazione, marchi, rapporti tra giocatori e con i club e società sportive, calendari e svolgimento di campionati, scelta delle sedi di gare sportive in occasione di campionati e giochi olimpici, calendario di gare, gestione e organizzazione di eventi, utilizzo delle installazioni sportive e tanti altri.⁵ La sovrapposizione tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo è da sempre considerata un problema.⁶ La pregiudiziale sportiva introdotta dalla Legge del 17 ottobre 2003, n.280, che con il cd. "vincolo di giustizia"⁷ prevede che prima di adire il giudice statale bisogna rivolgersi ai vari gradi di giustizia sportiva, con sanzioni disciplinari in caso di violazione,⁸ frena i soggetti interessati rispetto le possibili tutele.

Limiti ancora più pesanti sono le *clausole compromissorie*,⁹ che spesso si ritrovano nei contratti sportivi, con le quali si stabilisce di adire un arbitro piuttosto che il giudice. Si ricorda che l'arbitrato è una procedura scelta dalle parti volontariamente in sostituzione del giudice ordinario. Esse attribuiscono all'arbitro o a più arbitri, il potere decisionale di dirimere la questione controversa in base al diritto o in applicazione del principio di equità. La decisione arbitrale, detta "lodo", è vincolante e definitiva per le parti. Ritornando al mondo dello sport, date tutte le difficoltà di competenza¹⁰ e a volte, conflitti di interesse, derivanti dal sovrapporsi

⁵ A. Uzqueda, *La mediazione sportiva: esperienze estere e prospettive di sviluppo*, cit.

⁶ Si ricordano pronunce sia prima che dopo la riforma del diritto sportivo attuata con il d.l.19 agosto 2003, n.220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280. Vedi TAR Lazio, sez. III, 16 aprile 1999, nn. 962 e 963, e TAR Lazio, sez. III, 01 aprile 2003, n. 2904, e Cass. civile sez. lav., 01/08/2003, n.11751, sulla ritenuta sindacabilità del provvedimento disciplinare da parte del giudice amministrativo, in quanto modificante lo status di atleta come soggetto dell'ordinamento giuridico meritevole di tutela. Mentre successive, si ricordano le sentenze del Consiglio di Stato sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782 e Cass. civile sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006, secondo le quali la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre la giustizia statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi. E ancora, TAR Roma, (Lazio) sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645: "le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari con rilevanza esterna nell'ambito dell'ordinamento statale rientravano nella cognizione del giudice amministrativo".

⁷ Cass. civile, sez. lavoro 01 agosto 2003, n. 11751: "validità della clausola sempre che la procedura arbitrale si configuri come strumento alternativo e volontario al giudizio ordinario e non determini una rinuncia assoluta alla giurisdizione".

⁸ I. Virtuoso, *Il sistema extragiudiziale di risoluzione delle controversie sportive*, in *Diritto.it*, 16 aprile 2019.

⁹ Prevalente è il ricorso ad arbitrati irrituali. Sul punto, C. Corbi, *La giustizia sportiva c.d. "tecnica" tra arbitrato irrituale e litisconsorzio necessario*, in *Riv. arb.*, 2009, pp. 366 ss., e T.E. Frosini, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in *Rass. for.*, 2010, p. 555 ss.

¹⁰ A riguardo si ricorda la prima pronuncia della Corte Costituzionale chiamata dal TAR del Lazio a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2 d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv., con modificazioni,

della giustizia sportiva con quella ordinaria, la soluzione più semplice ed efficace potrebbe essere introdurre altri strumenti alternativi, ma non sostitutivi, come la mediazione.

3. ADR in uso all'estero

Prima di soffermarci sulla fattibilità dell'utilizzo dell'istituto della mediazione civile in ambito sportivo, si vuole richiamare chi, prima di noi, ha sperimentato le tecniche conciliative in questo settore.

Dobbiamo anzitutto specificare la differenza tra conciliazione e mediazione. In generale, anche se in entrambe le procedure c'è un soggetto terzo e imparziale, professionista della comunicazione e della negoziazione che accompagna le parti al raggiungimento di accordo amichevole, la differenza sostanziale sta nel fatto che il conciliatore ha un ruolo più valutativo, mentre il mediatore un ruolo più facilitativo. Nel senso che, il conciliatore quando le parti non riescono da sole a trovare una soluzione alla controversia, può intervenire con una sua proposta basata anche sulle circostanze giuridiche che sottostanno alla lite, mentre il mediatore si limita ad ascoltare e far emergere bisogni e interessi delle parti, senza esprimere pareri o opinioni, ma aiutandole a trovare da sole la soluzione soddisfacente per entrambe. Quando ci soffermeremo sulla mediazione c.d. "all'italiana" vedremo che il modello scelto dal nostro legislatore è un po' un misto tra le due precedentemente descritte. In Italia, la differenza tra conciliazione e mediazione è che la prima descrive il procedimento e la seconda il risultato.

3.1 Spagna

Passando in rassegna le più rilevanti esperienze di ADR all'estero nell'ambito sportivo, partiamo con l'esperienza spagnola.

La nuova Legge dello Sport del 2022, in Spagna, ha previsto un capitolo dedicato alla composizione dei conflitti, sia di natura amministrativa che civilistica. La legge stabilisce che *"le federazioni sportive e le leghe professionali spagnole possono stabilire nei loro statuti o*

in l. 17 ottobre 2003, n. 280, censurandolo, in riferimento agli art. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 7 febbraio 2011, ha ritenuto la questione infondata. Il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. E così anche nella seconda pronuncia del 17 aprile 2019, n. 160. Pronunce successive sono: Cass. civile, sez. un., 27 dicembre 2018, n. 33536; Cass. civile, sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32358; Cass. civile, sez. un., 09 novembre 2018, n. 28652. In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale.

regolamenti, o mediante accordi dell'Assemblea generale, un sistema comune di natura stragiudiziale di risoluzione dei conflitti con i requisiti che saranno stabiliti dal regolamento". La sezione spagnola di GEMME¹¹ (Gruppo Europeo dei Magistrati per la Mediazione), ha presentato le proprie osservazioni a favore dell'adozione in maniera più decisa della mediazione come strumento per la gestione delle controversie sportive. L'associazione sostiene che tale istituto permette di rispettare i valori della pratica sportiva, compresa la partecipazione e il dialogo pacifico, la trasparenza e il buon governo e che la maggior parte dei conflitti che si verificano in campo sportivo, sono suscettibili di gestione e risoluzione tramite la mediazione, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

La Comunità Autonoma dei Paesi Baschi ha approvato, nel mese di luglio 2021, un progetto di legge in materia sportiva¹² che tra le diverse novità stabilisce che "[] e autorità pubbliche dei Paesi Baschi devono promuovere la procedura di mediazione come formula alternativa ideale per la risoluzione dei conflitti sportivi adottando i provvedimenti affinché gli agenti sportivi possano partecipare alla mediazione nei termini e alle condizioni stabilite dalla legislazione statale in materia di mediazione in materia civile e commerciale".

Nella Comunità Valenciana, introdotto dalla legge dello sport della Comunità Valenciana,¹³ è attivo da anni il servizio gestito dalla *Junta de Mediación y Arbitraje Deportivo*,¹⁴ per la composizione dei contenziosi di natura giuridico-sportiva in materia di diritti disponibili, insorti tra persone fisiche o giuridiche, esclusi quelli relativi alla disciplina sportiva, ai processi elettorali e all'esercizio di funzioni pubbliche affidate alle federazioni sportive.

Infine, in Catalogna, la Federazione Catalana di Calcio, già nel mese di giugno 2015 ha creato una Commissione di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di aiutare le parti a risolvere i conflitti in materia sportiva e un anno dopo, l'Assemblea Generale ha approvato la normativa per la risoluzione dei conflitti nell'ambito del calcio nella Regione Autonoma della Catalogna.¹⁵

3.2 Svizzera

Un'istituzione internazionale molto richiamata in ambito sportivo è sicuramente il TAS, ossia il Tribunale Arbitrale dello Sport. Con sede a Losanna, fondato dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) nel 1984, vede le sue decisioni (lodi arbitrali) considerate dal Tribunale federale svizzero come vere e proprie sentenze, alla luce delle garanzie di imparzialità offerte dal suo statuto. Il Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS) ha introdotto per la prima volta la mediazione nel suo Codice di Arbitrato Sportivo ed ha creato all'interno del TAS una sezione di mediazione che prevede una procedura non vincolante ed informale,

¹¹ Grupo europeo de magistrados por la mediación, *Aportes de GEMME España al Anteproyecto de Ley del Deporte con el objeto de impulsarla Mediación Deportiva*, in www.mediacionesjusticia.com/aportes-gemme-ald.

¹² Progetto di legge dell'attività fisica e dello sport nei Paesi Baschi, approvato dal Governo il 27 luglio 2021.

¹³ Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

¹⁴ Consiglio di Mediazione e Arbitrato Sportivo della Comunità Autonoma di Valencia.

¹⁵ A. Uzqueda, *La mediazione sportiva: esperienze estere e prospettive di sviluppo*, cit.

fondata sull'accordo delle parti, attraverso il cui esperimento esse si impegnano a negoziare in buona fede, con l'assistenza di un mediatore designato nell'ambito di un'apposita lista tenuta presso il Tribunale, la soluzione di una controversia sportiva, ad esclusione delle questioni disciplinari.¹⁶ L'attivazione di un procedimento di mediazione davanti al TAS è preceduta da un "accordo di mediazione" cioè "la convenzione con cui le parti concordano di sottoporre a mediazione una controversia relativa allo sport sorta o che potrebbe sorgere tra di loro".¹⁷

L'accordo di mediazione può essere contenuto in una clausola di mediazione o in un documento separato. Il CIAS redige l'elenco dei mediatori che possono essere nominati nei procedimenti di mediazione. Il Codice prevede che dopo la loro nomina, gli arbitri e i mediatori del TAS debbano sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le proprie funzioni a titolo personale, con totale oggettività, indipendenza, imparzialità e nel rispetto delle disposizioni del suddetto Codice. Il mediatore si adopera per identificare una soluzione ai problemi controversi nel modo che ritenga più opportuno. A tale scopo, il mediatore: a) identificherà le questioni controverse; b) faciliterà la discussione delle questioni insorte tra le parti; c) proporrà soluzioni (non vincolanti per le parti).¹⁸

Il tutto è caratterizzato da una forma di riservatezza assoluta che non permette di utilizzare le informazioni apprese o le questioni discusse nell'eventuale procedimento giudiziario successivo.¹⁹

3.3 Francia

Il Comitato Olimpico Francese ha istituito²⁰ una procedura conciliativa per le azioni nei confronti delle federazioni sportive francesi, rendendone obbligatorio in via preliminare l'utilizzo, prima di procedere all'eventuale azione davanti al competente giudice statale. I conciliatori sono 15 autorevoli giuristi esperti di questioni sportive e ne viene nominato uno per ogni controversia. Si tratta di tipica conciliazione dove se le parti non trovano l'accordo, il conciliatore sottopone alla stesse una proposta di soluzione basata su risultanze giuridiche. Se entro un mese le parti non rigettano tale proposta, la proposta del conciliatore si ritiene accettata. Questo meccanismo in Francia sta avendo un notevole successo. Si può notare quindi, che a livello europeo, ci sia uno spiccato *favor* nei confronti dei metodi di ADR nello sport.

4. In Italia: gli arbitrati

Il sistema sportivo è stato definito dalla Corte di Cassazione come un ordinamento settoriale²¹ e dalla Corte Costituzionale come ordinamento che, rispetto all'ordinamento

¹⁶ Art.1 del Regolamento di mediazione del CIAS-TAS.

¹⁷ Art.2 del Regolamento di mediazione del CIAS-TAS.

¹⁸ Art.9 del Regolamento di mediazione del CIAS-TAS.

¹⁹ Art.10 del Regolamento di mediazione del CIAS-TAS.

²⁰ Art. 19 della Loi n. 84-610 del 16 luglio 1984, così come emendato dalla Loi n. 92-652 del 13 luglio 1992.

²¹ Cass. civ., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro It.*, 1978, I, 862.

giuridico, “presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria”.²² Esso risulta strutturato su base internazionale, al cui vertice si pone il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) al quale sono affiliati tutti i comitati olimpici nazionali dei vari Paesi (in Italia, il CONI), che hanno la finalità di organizzare e promuovere lo sport nel territorio di riferimento. Al CIO sono affiliate, altresì, le Federazioni sportive internazionali, che curano la regolamentazione e l’organizzazione delle singole discipline sportive, così come a livello nazionale le diverse Federazioni sportive nazionali sono affiliate ai Comitati olimpici nazionali. A livello intermedio, vi sono i Comitati olimpici continentali, che organizzano le competizioni sportive a livello continentale, cui sono affiliate le Confederazioni continentali (ad esempio, per il calcio, la UEFA). Il Codice di giustizia sportiva del CONI del 2014 prevede quali organi di primo grado i Tribunali federali e di secondo grado le Corti federali d’appello, per poi rivolgersi per un controllo di sola legittimità al Collegio di garanzia dello sport. La Giustizia sportiva, quindi, si esprime attraverso lo strumento della giustizia privata.²³ Molto utilizzati, in alternativa della giustizia ordinaria, sono gli arbitrati sportivi, spesso inseriti in apposite clausole contrattuali tra atleti e società sportive, se non resi obbligatori dalle norme statutarie. Prima della sostituzione con il Collegio di Garanzia dello Sport,²⁴ ad opera del Codice di Giustizia Sportiva, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) costituiva un accesso alternativo all’Alta Corte di Giustizia Sportiva ormai anch’essa soppressa. Per quanto riguarda la natura delle decisioni emesse dal TNAS, si rilevava comunque un’ampia casistica giurisprudenziale spesso contrastante circa il valore del lodo arbitrale.²⁵

L’ordinamento nazionale di giustizia sportiva ha ritenuto insoddisfacente la pluriennale esperienza arbitrale. Critiche, provenienti da più parti, attribuivano a questa procedura vizi di incoerenza, disparità di trattamento, contrazioni della libertà dei giudizi. Oggi, quindi, il CONI ha rinunciato alla tecnica arbitrale per l’amministrazione delle controversie nell’ultimo grado dell’ordinamento sportivo che sopravvive solo all’interno degli statuti o regolamenti delle singole Federazioni, per la risoluzione di controversie, in prima istanza, nell’ambito dei rapporti meramente patrimoniali tra soggetti appartenenti ad una medesima Federazione.

²² Corte Cost. 17 aprile 2019, n. 160.

²³ P. F. Cuzzola, *Giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Arbitrato e mediazione nello sport*, Roma, Key Editore, 2015, p. 35 ss.

²⁴ Sulla competenza esclusiva, si veda la sentenza dello stesso Collegio di Garanzia, sez. I, 1° ottobre 2019, n. 77, mentre tra le recenti pronunce, si ricorda quella dell’11 gennaio 2019, Collegio di Garanzia, Sez. un., n. 3/2019 sul caso Juventus Football Club S.p.a.

²⁵ Un primo orientamento vedeva nelle decisioni pronunciate dal TNAS un vero e proprio lodo arbitrale impugnabile esclusivamente per nullità o revocazione, innanzi al giudice ordinario, in base alle norme dettate dal Codice di procedura civile. Un secondo orientamento qualificava i lodi assunti in esito ai procedimenti arbitrali sportivi quali decisioni che, ancorché emesse a conclusione di un procedimento disciplinato sulla base di principi e garanzie tipiche del giudizio arbitrale, consistevano in un atto avente il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo negoziale, quindi sindacabile dal giudice amministrativo. Si veda, sull’inammissibilità dell’impugnazione dinanzi alla Corte d’appello del lodo irrituale: Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2013, n. 19182, Cass. civ. sez. I, 19 maggio 2020, n. 9142, TAR Lazio, sez. I-ter, 7 ottobre 2021, n. 10246.

4.1 Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

Da agosto 2001 a febbraio 2009 ha operato in Italia la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport con una specifica funzione conciliativa preventiva alla decisione arbitrale. La conciliazione era definita come una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa, di risoluzione dei conflitti sorti all'interno dell'ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando, infine, le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il conciliatore invita le parti a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede esse godono di un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Ad ogni modo, la partecipazione alla procedura conciliativa in nessun caso comporta una rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.²⁶ Unico limite era che si poteva procedere solo per controversie per le quali erano stati già previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva; in altre parole, per i quali erano già stati esperiti tutti i gradi di giudizio previsti dai regolamenti interni. Nei suoi anni di vita la Camera ha visto esperiti solo 103 procedimenti, ma di questi la metà si è conclusa con un accordo amichevole. Ma se da una parte è vero che organi come la soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport abbiano svolto un ruolo esiguo nella risoluzione del contenzioso sportivo, a causa dell'eccessiva macchinosità del procedimento conciliativo, è pur vero che l'istituzione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione civile, potrebbe avvantaggiare il sistema sportivo. Si tratterebbe in questo caso di un procedimento alternativo non sostitutivo come l'arbitrato²⁷, ma preventivo al contenzioso giudiziale. La natura non decisionale del procedimento di mediazione non comporterebbe una violazione del vincolo di giustizia, atteso che non sottrarrebbe le parti alla competenza del cd. giudice naturale, risultando, così, un vero e proprio strumento di deflazione e prevenzione di ulteriori conflitti.²⁸

4.2 Mediazione civile e commerciale

Il D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 che disciplina la mediazione civile e commerciale in Italia ha subito negli anni diversi interventi normativi. Il più recente è avvenuto con la "Riforma Cartabia", D.lgs. 10 ottobre 2022 n.149, che, tra le varie modifiche, ha esteso l'elenco delle materie in cui la mediazione è considerata condizione di procedibilità rispetto alla causa civile, inserendo, nello specifico: associazione in partecipazione, opera, consorzio, franchising, società

²⁶ G. Mignacca, *La conciliazione nelle controversie sportive*, in *Diritto&Diritti*, 2004 (online).

²⁷ M. Fusani, *Rapporti di lavoro sportivo: più peso all'arbitrato sul lavoro nel riordino delle professioni sportive*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 settembre 2020.

²⁸ D. Lupo, M. Rossetti, A. Sirotti Gaudenzi, *Il nuovo codice della giustizia sportiva. Disciplina e commento*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2015.

di persone, rete e subfornitura. Le controversie sportive non rientrano in questo elenco, ma l'art. 2, da sempre dichiara che: "Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto". Ma la mediazione disciplinata dal decreto non è solo la c.d. "mediazione obbligatoria", ma anche la "mediazione volontaria". Ogni controversia avente ad oggetto diritti disponibili può essere risolta dalla mediazione. Come accennato in precedenza, il modello scelto dal legislatore italiano è un po' un ibrido, un misto tra conciliazione e mediazione così come intesa a livello internazionale. Il nostro mediatore è, sia un facilitatore che, eventualmente un valutatore, nel senso che, in un primo momento tenterà di far raggiungere l'accordo alle sole parti, ma se queste lo chiedessero o lui lo ritenesse necessario, può formulare una proposta che verrà valutata ed in caso accettata dalle parti. Il rifiuto della proposta conciliativa avrà degli effetti ben specifici in caso di procedimento giudiziale con definizione in sentenza simile alla proposta del mediatore; effetti che riguarderanno le spese giudiziarie e quelle del procedimento di mediazione. Un'altra importante novità, introdotta però già dal 2013 con il c.d. Decreto del fare,²⁹ è l'efficacia esecutiva dell'accordo conciliativo che, da semplice accordo negoziale eventualmente omologabile dal Presidente del tribunale, diventa direttamente titolo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione specifica e l'iscrizione di ipoteca,³⁰ ove sottoscritto da tutte le parti, i loro avvocati ed il mediatore. Nessun problema riguardo la scelta dell'organismo da adire dato che l'art. 4, che prevede la competenza territoriale del luogo del giudice territorialmente competente, ne prevede anche la derogabilità su accordo delle parti oltre poi l'ulteriore possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica.³¹ La durata del procedimento è di tre mesi, anche questa derogabile e in caso di mediazione volontaria è possibile partecipare anche senza avvocato.³² Il procedimento è garantito dalla riservatezza e dal segreto professionale, nonché dalla possibilità di parlare con il mediatore oltre che insieme con la parte opposta in sessione congiunta, anche da soli, in sessioni separate. Riguardo i costi, sono previste le spese di avvio, le spese vive documentate e delle indennità individuate per scaglioni in relazione al valore della controversia, comunque modiche predeterminate e scaricabili come credito d'imposta. Nulla a che vedere quindi con tempi e costi di un giudizio civile, ma soprattutto, in mediazione devono partecipare personalmente le parti che sono le vere protagoniste di questo percorso. Non ci soffermiamo sulle definizioni di mediatore, mediazione e conciliazione indicate dall'art. 1, in quanto già analizzate in precedenza, mentre preme ribadire l'importanza che questo procedimento dà alla "relazione". In un tavolo di mediazione dove un soggetto terzo ed equidistante facilita l'incontro e la comunicazione tra le parti, scava per individuare i loro interessi e bisogni sottostanti, dando loro parola e ascolto attivo ed empatico,

²⁹ D.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98.

³⁰ Art. 12, d.lgs. n. 28/2010: "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".

³¹ Art. 8, d.lgs. n. 28/2010.

³² Questo richiederebbe però l'omologazione per ottenere l'efficacia esecutiva.

in un'ottica di collaborazione e di comune volontà di risolvere una controversia e magari mantenere i rapporti interpersonali anche a chiusura del procedimento, qualunque conflitto può essere sciolto. Ci vorrà tempo e pazienza, ci vorrà professionalità e competenza, ma davanti ad un mediatore preparato e formato, le questioni che riguardano la "relazione" tra le parti sono le più risolvibili. Questo il motivo che spinge a pensare che l'istituto della mediazione sia un'opportunità, un vantaggio, una carta vincente da giocare nelle controversie sportive. Forse l'errore del passato e delle altre procedure utilizzate è stato quello di aver affidato la gestione dei conflitti a soggetti troppo coinvolti. O coinvolti in quanto organismi interni e vicini ad una delle parti in lite, o coinvolti nel senso di conoscitori della materia, della disciplina, delle leggi e dei regolamenti utilizzati. L'estraneità del mediatore, la sua "ignoranza", nel senso di non conoscenza, della vicenda e di ciò che la circonda a livello di regole, rapporti, precedenti, potrebbe essere l'asso nella manica del mediatore rispetto ai suoi precedenti colleghi conciliatori o arbitri che sempre sono stati scelti e individuati da elenchi e liste di specialisti del settore, di professionisti del mondo dello sport, di puntuali conoscitori dell'ambiente sportivo. Nella mediazione non serve la conoscenza della materia, non serve la conoscenza del diritto e delle leggi tanto è vero che possono fare i mediatori civili anche psicologi, sociologi, medici, insomma non per forza avvocati. Il mediatore gestisce il conflitto con altre armi, con altri strumenti; non deve dire chi ha torto e chi ha ragione, non deve dire cosa dice la legge a riguardo, non deve conoscere le clausole contrattuali che hanno portato quelle parti davanti a lui. Il mediatore deve ascoltare efficacemente, deve riaprire la comunicazione tra le parti, deve trovare i giusti canali per riallacciare il rapporto, la relazione, in un mondo, quello dello sport, dove il gioco di squadra, il *fair play*, il rispetto dell'avversario, la solidarietà dovrebbero essere le prime regole ad essere insegnate e le prime *skills* a dover essere possedere. Dati i tentativi mal riusciti in precedenza di risolvere stragiudizialmente le controversie sportive attraverso organi interni o collegati al mondo dello sport, resta ora da tentare un'altra strada, la strada della mediazione. Inserendo nel prossimo futuro le liti sportive tra le materie dell'art.5 (cioè materie in cui la mediazione è obbligatoria) e iniziando da adesso a provare questo strumento alternativo di risoluzione delle controversie in maniera volontaria e facoltativa, si può sviluppare e crescere la cultura conciliativa anche in questo ambito. nessuna pronuncia giurisprudenziale può essere, ad oggi, richiamata per quanto riguarda l'utilizzo della mediazione in ambito sportivo e, se questo istituto preventivo e alternativo sarà utilizzato, non è detto che in futuro ce ne saranno, dato che lo scopo è proprio quello, appunto, di evitare di andare davanti al giudice.

5. Conclusioni

Se si vuole pensare al bene e alla crescita del mondo dello sport, se gli si vuole riconoscere quel ruolo educativo e sociale³³ previsto all'art. 165 del Trattato di Lisbona e sviluppare gli

³³ G.M. Ruotolo, *Diritto allo sport e nello sport nell'ordinamento internazionale tra tutela dei diritti fondamentali e perseguimento della pace: alcune considerazioni sulle misure sportive contro la Russia*, in *Diritto dello Sport*, 2022, 1, pp. 1-7.

obiettivi e i programmi indicati dalle linee-guida elaborate dall'Unione europea con il "Libro bianco sullo sport", anche la gestione dei conflitti e dei contenziosi sportivi può giocare il suo ruolo. In una struttura in cui le giurisdizioni statali e le istituzioni sportive si pongono in concorrenza tra loro, il sistema giustizia non ha nulla da guadagnare. L'inevitabile successo, sia in ambito interno che negli ordinamenti stranieri, della conciliazione mostra con evidenza la sua adeguatezza alle situazioni, ma richiede interventi e aggiustamenti. C'è chi propone di dotarsi in via sperimentale di un unico organismo di mediazione/conciliazione a livello regionale, competente per tutte le discipline sportive oppure prevedere, in via preliminare l'espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ad un mediatore/conciliatore il cui ruolo può essere ricoperto da uno dei membri dell'organo Federale competente³⁴ o ancora chi³⁵ propone di partire dal basso e prevedere corsi di mediazione e circoli di dialogo nelle scuole di calcio e delle altre attività sportive giovanili per contribuire in grande misura a favorire la cultura della gestione costruttiva dei conflitti. Si ritiene che sia fondamentale educare alla mediazione sin dall'età evolutiva, in famiglia e nelle scuole oltre che nei *club* sportivi. Bisogna fornire sin da subito gli strumenti per prevenire la spirale dei conflitti e la violenza nello sport e insegnare il rispetto dei valori, il dialogo costruttivo, gestire e affrontare i conflitti interpersonali in modo responsabile e collaborativo. Riguardo gli strumenti giuridici ai quali oggi ci si può rivolgere per dirimere le controversie sportive, dall'analisi effettuata, il più idoneo può essere considerato l'istituto della mediazione civile e commerciale. In forma volontaria ora, ma auspicabilmente obbligatoria almeno per un primo periodo sperimentale, l'utilizzo di questo strumento permetterebbe, senza escludere la possibilità di rivolgersi al giudice naturale, di tentare di comporre il conflitto e allo stesso tempo poter conservare i rapporti personali, elemento fondamentale nell'ambito sportivo. L'art. 5- *sexies* del D.lgs. n.28/2010 prevede la possibilità di inserire in apposite clausole contrattuali o in statuti o in atti costitutivi la clausola di mediazione che renderebbe il tentativo di mediazione una condizione di procedibilità rispetto alla causa civile. Il suo utilizzo nei contratti sportivi e negli statuti delle società e delle Federazioni permetterebbe di rendere obbligatorio il procedimento e farlo conoscere nella sua efficacia, anche con una clausola *multi-step* che prevederebbe prima la mediazione e poi l'arbitrato.

Maggiore celerità, minori costi, procedimento in un contesto meno formale e più personale tra le parti, flessibilità e riservatezza sono gli elementi positivi che solo provando si potranno apprezzare e divulgare. Far sedere allo stesso tavolo atleta e allenatore³⁶, giocatore e dirigente, direttore sportivo e Presidente o qualunque soggetto coinvolto a vario titolo in una controversia sportiva, in un ambiente dove le regole del *fair play* dovrebbero essere all'ordine del giorno, aiuterebbe con alta percentuale di successo, a risolvere i conflitti.

Una figura professionale, terza e imparziale (simile a quella che conoscono e rispettano nei

³⁴ I. Fumagalli, *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrari ed altri di composizione*, in *Riv. dir. sport*, 1999, p. 251 ss.

³⁵ A. Uzqueda, *La mediazione sportiva: esperienze estere e prospettive di sviluppo*, cit.

³⁶ A. Naja, *Comprendre et résoudre des conflits entraîneurs/entraînés par la psychosociologie*, *Revue EP. S*, n. 329/2008.

rispettivi campi da gioco), con capacità empatiche e di ascolto attivo, ma anche giuridiche e negoziali, riuscirebbe certamente a smussare gli attriti ed evitare contenziosi lunghi e snervanti per tutti. Se negli incontri sportivi c'è sempre un vincitore e un vinto, con la mediazione ci possono essere due e più vincitori. Non si tratterebbe di un deludente pareggio, bensì di un appagante risultato.